



Aieta



**Belvedere
Marittimo**



Buonvicino



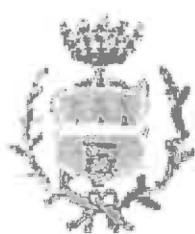
Diamante



Grisolia



Maierà



Orsomarso



Papasidero



San Nicola Arcella



**Santa Domenica
Talao**



**Santa Maria
del Cedro**



Scalea



Tortora



Verbicaro



Comune Capofila Praia a Mare

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE – DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE
PRAIA – SCALEA**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI AMBITO

2024 – 2026

Ex Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge Regionale della Calabria 26 novembre 2003, n. 23

D.G.R. del 25/10/2019 n.503 e i suoi allegati e ss.mm.ii.

D. G. R. del 29/09/2023 n. 512 e i suoi allegati

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune Capofila Praia a Mare, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale di Praia/Scalea, composto dai Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro

PREMESSO CHE:

L'art. 2 della Costituzione Italiana recita: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

L'art. 3 della Carta costituzionale prevede che: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”*.

L'art. 31 della Costituzione recita: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*.

L'articolo 32 della medesima Carta prevede che: *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

Dai principi costituzionali e per la loro attuazione, deriva la Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 8 novembre 2000, n.328;

La Regione Calabria, per dare a sua volta esecuzione alla suindicata legge 328/2000, ha emanato la Legge Regionale *“Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”*, 26 novembre 2003, n.23, successivamente modificata ed integrata dalle successive Leggi Regionali 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio 2008, n. 24.

La Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000 individua il "Piano di Zona" come lo strumento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, volto, in special modo, a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che: *“la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”*.

Il T.U.E.L., ovvero il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., definisce ed attribuisce le competenze generali degli Enti Locali. Pertanto, le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli *“obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”*; alle Province spettano *“le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica”*, così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. h), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tale ripartizione è riproposta in materia dei servizi sociali dalla legge 8 novembre 2000, n. 328: pertanto, alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8, alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.7, ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6.

Le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

Le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli Enti Locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione.

I Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La Legge Regionale della Calabria n. 23 del 26 novembre 2003, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali della Calabria n.22/2007 et 24/2008, ai fini della organizzazione degli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie, prevede la ripartizione del territorio regionale in "Ambiti Territoriali" e l'individuazione dei suddetti strumenti quali "Piani di Zona" di Ambito, aventi efficacia triennale in attuazione del Piano Sociale Regionale.

La Giunta Regionale della Calabria, con deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015, ha individuato i nuovi Ambiti sociali territoriali, prevedendo, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea, comprensivo dei Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro –nonché il Comune Capofila Praia a Mare.

La Giunta Regionale della Calabria, con deliberazione n. 502 del 22/12/2020, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2020-2022 ancora in vigore.

La DGR 503/2019, che approva il Regolamento Regionale n. 22/2019 ed i suoi allegati, definisce le procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità definendo le competenze dei Comuni, in forma singola o associata.

La DGR 512/2023, che approva le modifiche al Regolamento Regionale n. 22/2019 con il Regolamento n.10/2023.

Nello specifico, all'art. 30 CAPO I TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI del Regolamento 22/2019, successivamente modificato con il Regolamento n. 10/2023, prevede che: vengono trasferite nella fase transitoria le competenze dalla Regione Calabria ai Comuni Capo

Ambito, i quali dovranno verificare l'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal sopracitato Regolamento entro e non oltre il 31 Dicembre 2023.

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASP e degli Enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari.
- che questo Ambito procede, con separata attività, al rinnovo dell'ACCORDO DI PROGRAMMA con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la programmazione e realizzazione del servizio di cure domiciliari

VISTO:

- l'art. 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii, il quale dispone che “ *i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona*”;
- l'art. 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che il Piano di Zona sia adottato attraverso un Accordo di Programma o altro atto che preveda l'associazione di Comuni, ai sensi del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge, il quale precisa che all'Accordo per l'adozione del Piano Sociale di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di Convenzioni tra Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le quali disciplinano il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi di attuazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, nonché la costituzione di uffici comuni, che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- l'art. 20 della legge regionale n. 23/2003, il quale dispone che i Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona;
- che il medesimo articolo recita che *"I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei Piani"*.
- La Conferenza dei Sindaci del 18/09/2020 e successiva presa d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 08/10/2020.

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- la legge della Regione Calabria 26 novembre 2003, n.23, come integrata e modificata dalle leggi regionali n. 22/2007 e 24/2008,
- la DGR 503/2019,

DATO ATTO che i Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro, hanno approvato lo schema della presente convenzione con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- il Comuni di Aieta con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Belvedere Marittimo con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Buonvicino, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Diamante, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comun di Grisolia, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Maierà, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Orsomarso, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Papisidero, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Praia a Mare, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di San Nicola Arcella, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Santa Domenica Talao, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Santa Maria del Cedro, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Scalea, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comun di Tortora, con delibera di C.C. n. ____ del ____;
- il Comune di Verbicaro, con delibera di C.C. n. ____ del ____;

Tanto premesso, i Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare, la Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. Implementare il sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari ed assistenziali, stimolando e valorizzando le risorse locali di solidarietà e di empowerment in un'ottica di genere, nonché la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione dei servizi che migliorano la qualità della vita di tutta la comunità;
2. Valorizzare lo sviluppo di un welfare di comunità e delle responsabilità, come metodologia innovativa in grado di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio;
3. Assicurare la partecipazione ed il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare riferimento al Terzo Settore, alla definizione ed all'attuazione degli interventi;
4. Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo dei servizi, all'implementazione del servizio informativo distrettuale, alle attività di monitoraggio e alla valutazione degli interventi attivati;
5. Promuovere una pianificazione degli interventi tesa a coinvolgere anche aree e settori diversi da quelli propri del sistema integrato socio-sanitario ed assistenziale.

Inoltre, in ottemperanza ai Principi generali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento previste nel Regolamento n. 22/2019 approvato dalla DGR 503/2019 e modificato con DGR 512/2023 la Convenzione intende:

1. Favorire i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi nel territorio;
2. Garantire carattere universalistico del sistema integrato dei servizi sociali, secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della Costituzione

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

1. L'esercizio coordinato della funzione sociale di titolarità dei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale;
2. La definizione della "Struttura del Piano di Zona" (Ufficio di Piano, Tavolo di Rappresentanza, Tavoli Tematici);

3. La gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali;

A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:

1. Modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi e dalle indicazioni programmatiche;
2. La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona;

L'Ente Locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune Capofila per il tramite dei seguenti organi: la Conferenza dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

L'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea è responsabile, per i Comuni che ad essa hanno conferito o delegato la funzione, di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali d'Ambito degli stessi e risponde al Comune Capofila di ogni procedimento relativo al Piano di Zona e ad ogni altro atto d'Ambito che sarà ad esso delegato dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- La leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione.
- Il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano Sociale di Zona e nell' incremento della quota di risorse comunali da prevedere a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di Ambito.
- La garanzia dell'equità nell' accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti.
- L'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito.
- La promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione.
- La trasparenza dei procedimenti adottati, delle spese sostenute e delle azioni relative alla gestione del Piano di Zona attraverso una analitica comunicazione dei procedimenti nelle forme previste dalla legge, con la massima semplificazione e diffusione (WEB - Social Network ecc.).
- la ricerca e l'aggiornamento permanente del personale finalizzati alla realizzazione del migliore sistema di organizzazione per il funzionamento dell'Ambito.

ART. 5 – OBIETTIVI

L'Ambito come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi.

1. Favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
2. La qualificazione della spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
3. Assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. Prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
5. Seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
6. Garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

ART. 6 – DURATA

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.13 della Convenzione.

ART.7 – COMUNE CAPOFILA

In esecuzione della DGR della Regione Calabria n. 210/2015 è individuato il Comune di Praia a Mare quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comune Capofila è l'Ente strumentale degli enti che sottoscrivono la presente convenzione ed ha la rappresentanza legale per i procedimenti oggetto della presente convenzione.

Le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona sono demandate all'Ufficio di Piano di cui all'art. 10 della presente convenzione.

ART. 8 – FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

1. Adottare, recepiti i lavori della Conferenza dei Sindaci, il Piano Sociale di Zona e i relativi Regolamenti di Ambito approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Adottare, recepiti i lavori della Conferenza dei Sindaci, i Piani di intervento.

3. Promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito.
4. Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona.
5. Garantire la gestione contabile dei fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, in conformità della normativa vigente.
6. Adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci.
7. Esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.
8. Assunzione delle figure professionali necessarie alla gestione delle progettualità di ambito, secondo le forme deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, e gestione dei relativi rapporti giuridici ed economici.
9. Verificare ed assicurare che l'attività gestionale dell'Ufficio di Piano e dal Servizio Finanziario sia conforme con le finalità di cui alla presente Convenzione.
10. Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci.
11. Rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona per i procedimenti relativi.
12. Predisporre apposito spazio web per la comunicazione ai cittadini con riferimento ai procedimenti del Piano di Zona, adeguato alle norme sulla trasparenza;
13. Attuare politiche di decentramento che risultino efficaci per raggiungere la popolazione dei centri periferici dell'Ambito e facilitare l'accesso del cittadino utente ai servizi.

Inoltre, in ottemperanza ai Principi generali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento previsti nel Regolamento n. 22/2019, approvato dalla DGR 503/2019 modificata con DGR 512/2023 – Reg. 10/2023, e per come consentito dall'art. 13, comma 2 della L.R. n. 23/2003, è altresì competenza del Comune Capofila la gestione delle attività di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, previsti dal citato regolamento regionale n.22/2019, per come modificato dalla DGR n. 512/2023.

Ogni Comune appartenente all'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea si impegna a garantire ogni utile attività di supporto nei termini richiesti dal Comune Capofila e dall'Ufficio di Piano, al fine di consentire/agevolare lo svolgimento delle attività delegate.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, per i procedimenti inerenti la presente convenzione.

Il Comune Capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano verbalizza e pubblica tramite Delibera di Giunta Comunale dell'Ente Capofila le sedute della Conferenza dei Sindaci, controlla e cura che l'Ufficio di Piano esegua correttamente le disposizioni deliberate della stessa e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

ART. 9 - COORDINAMENTO ISTITUZIONALE - LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Per effetto del principio di separazione delle competenze è istituita la "Conferenza dei Sindaci e dei suoi delegati" nominata Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Essa ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani, dei piani locali di intervento di contrasto alla povertà.

Alla conferenza dei Sindaci spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci e dai legali rappresentanti o loro delegati (Consiglieri Comunali), cui i Comuni dell'Ambito hanno conferito la funzione dei Servizi Sociali, ed è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, il quale nomina, tra i membri della Conferenza stessa, un Vice Presidente che ne svolge le funzioni in sua assenza.

La delega deve avere la forma scritta e deve indicare il periodo di valenza. I Sindaci, Legali rappresentanti o loro delegati sono responsabili, ciascuno per il proprio Ente di appartenenza, dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio-sanitaria.

Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni e senza diritto di voto, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l'anno.

In seduta straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 5 componenti della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è convocata mediante avviso scritto tramite mail, pec, ovvero a mezzo posta, con comunicazione della data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno 3 giorni interi prima della data dell'incontro, con avviso tramite pec o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione tempestiva; nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

La convocazione, per opportuna conoscenza e per eventuale supporto istruttorio, va inviata anche ai componenti dell'Ufficio di Piano.

Gli argomenti all'ordine del giorno non trattati nel corso della seduta dovranno essere prioritariamente affrontati nella seduta immediatamente successiva.

Le sedute in prima convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno 8 componenti della Conferenza dei Sindaci, nel computo si considera anche il presidente.

La seduta viene dichiarata deserta qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale determinato ai sensi del comma precedente.

Le sedute in seconda convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno 5 componenti della Conferenza dei Sindaci, nel computo si considera anche il presidente.

La Conferenza dei Sindaci adotta gli atti che sono denominati Delibere della Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o espressione verbale, in caso di parità prevale la scelta del Presidente della Conferenza.

Solo le votazioni che riguardano persone possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario individuato dal Sindaco del Comune Capofila anche nella stessa seduta.

Le delibere adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per il Comune Capofila, il quale dovrà adottare ogni atto necessario a valenza esterna in conformità alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.

Le delibere della Conferenza dei Sindaci costituiscono direttiva vincolante per l'Ufficio di Piano di cui al successivo art. 10.

Compete alla Conferenza dei Sindaci l'adozione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART.10 – UFFICIO DI PIANO

È istituito l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Praia/Scalea denominato Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano è l'organo amministrativo che istruisce e adotta tutti i procedimenti amministrativi e contabili della programmazione deliberata dall'organo politico di cui all'art. 9 della presente convenzione, per la realizzazione del sistema integrato di welfare.

Compete all'Ufficio di Piano l'elaborazione annuale della previsione di spesa per il funzionamento dell'Ambito, nonché la comunicazione agli enti aderenti, delle quote da versare, nei tempi utili all'approvazione del relativo bilancio di previsione, quindi entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

L'Ufficio di Piano si avvale del Servizio Sociale Professionale d'Ambito.

ART. 11 – IMPEGNI E ONERI FINANZIARI

Gli enti convenzionati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Gli oneri finanziari, deliberati all'interno della Conferenza dei Sindaci, devono essere versati dai Comuni stessi entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Le quote di compartecipazione dei Comuni dell'Ambito sono definite annualmente in € 1,20 in base al numero dei residenti alla data del 31 Dicembre e devono essere comunicati all'Ufficio Piano

entro il 15 Gennaio dell'anno successivo al fine di poter procedere al calcolo delle relative quote da inviare per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito.

Il mancato pagamento della quota provoca l'immediata sospensione dei servizi al Comune inadempiente.

Nel caso di versamento effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell'Ufficio di Piano (manutenzione dei locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, notifiche ecc...) e/o ad eventuali ed ulteriori esigenze programmatiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti si obbligano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e a comunicarne l'impegno finanziario all'Ufficio di Piano del Comune Capofila, oltre che all'apertura di capitali di bilancio relative alle politiche sociali e di Ambito.

Si impegnano inoltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei Piani di intervento territoriali.

Per tutte le funzioni gestionali, amministrative e contabili di competenza ogni Comune partecipante all'ATO si impegna a garantire piena collaborazione con l'Ufficio di Piano e il Comune Capofila per tutte le attività necessarie e funzionali alla realizzazione degli interventi pianificati rispondendone direttamente in caso di inerzia.

I servizi per i quali è prevista la compartecipazione dell'Ambito Territoriale, vincolano ciascun Comune associato ad assumerne quota-parte.

Le attività soggette ad anticipazioni finanziarie da parte dei Comuni verranno espletate a condizione che gli stessi provvedano a versare le somme previste, che verranno restituite solo a seguito di approvata rendicontazione e restituzione di quanto liquidato dalla Regione e/o Ministero.

Quanto sopra premesso deve intendersi per tutti i pagamenti dell'Ambito con esclusione di quelle attività per le quali la Regione Calabria anticipatamente rimette i fondi al Comune Capofila.

ART. 12 – TAVOLO DI RAPPRESENTANZA

È formalmente istituito il Tavolo di Rappresentanza inteso come luogo dove i soggetti attivi del territorio possono confrontarsi e sviluppare autonome proposte e soluzioni da condividere nelle sedi istituzionali.

Il Tavolo ha un ruolo di supporto alla programmazione degli interventi a livello distrettuale e di rappresentanza delle formazioni che aderiscono all'attuazione del Piano di Zona e dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi. Viene periodicamente convocato dal Comitato Esecutivo;

Il Tavolo è composto dai rappresentanti dell'Amministrazione provinciale per le Politiche Attive sull'Impiego, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (in particolare della Giustizia), dagli Organismi di rappresentanza delle Istituzioni scolastiche del territorio, dai Rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settore, dai Rappresentanti degli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, dai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, che condividono la programmazione

del Piano sociale di Zona, dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi e contribuiscono alla loro realizzazione;

Il Disciplinare che stabilisce i compiti e la composizione numerica del Tavolo dovrà essere sottoscritto da tutti i membri che prenderanno parte ai lavori.

ART. 13 - TAVOLI TEMATICI

I Tavoli Tematici sono identificati come strutture laboratoriali di confronto e di emersione dei bisogni e delle possibili proposte di intervento, organizzate in base alle aree tematiche. La loro attivazione è propedeutica programmazione, progettazione, attuazione e valutazione del Piano di Zona.

I Tavoli Tematici si suddividono in base alle seguenti aree di intervento:

- Anziani
- Famiglia e minori
- Disabili
- Inclusione sociale
- Immigrazione
- Dipendenze
- Altro

I componenti dei Tavoli Tematici alla prima convocazione si doteranno di un proprio disciplinare che regolamenti il proprio funzionamento, il quale deve essere approvato dal Comitato Esecutivo; ed eleggono in seno al proprio organismo un coordinatore.

I Tavoli Tematici si riuniscono periodicamente, su proposta del Coordinatore, in accordo con il Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Piano.

Il Tavolo contribuisce a:

- Rilevare i bisogni territoriali nelle varie aree di riferimento
- Individuare gli obiettivi strategici per ogni singola area ed in particolare:
 - Punti di forza e di debolezza del sistema locale di welfare per singola tematica;
 - La messa in rete ed il consolidamento dell'esistente e la creazione di nuovi servizi o interventi;
 - Bisogni-offerta di servizi-risorse disponibili.
- In relazione a questi aspetti, contribuisce ad individuare:
 - ✓ Gli obiettivi fondamentali e le priorità strategiche sia sotto l'aspetto della "risposta ai bisogni individuati, sia in termini di orientamento e di miglioramento del "sistema di offerta";
 - ✓ I risultati che si intendono conseguire per il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli individui e lo sviluppo ulteriore del sistema locale di welfare.
- Facilitare della partecipazione dei diversi attori del territorio alla costruzione del sistema integrato delle politiche territoriali;

- Segnalare di eventuali carenze e criticità nell'offerta del sistema integrato stesso.

ART. 14 – FORO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Le parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte per la esecuzione della convenzione, il foro di Paola (CS).

ART. 15 – RECESSO

Ciascuno degli Enti convenzionati può esercitare, prima della natura le scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere entro il 30 giugno.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART.16 – SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti, con Deliberazione del proprio Consiglio Comunale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal primo gennaio successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario allo scioglimento ovvero non prima del decorrere di sessanta giorni al raggiungimento del quorum.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Atti allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART.18 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

ART.19 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii.

Allegato 1

Comuni dell'Ambito Territoriale Praia/Scalea

1. AIETA
2. BELVEDERE MARITTIMO
3. BUONVICINO
4. DIAMANTE
5. GRISOLIA
6. MAIERA'
7. ORSOMARSO
8. PAPASIDERO
9. PRAIA A MARE
10. SAN NICOLA ARCELLA
11. SANTA DOMENICA TALAO
12. SANTA MARIA DEL CEDRO
13. SCALEA
14. TORTORA
15. VERBICARO

Sub Area 1

Belvedere Marittimo

Buonvicino

Diamante

Sub Area 2

Grisolia

Maierà

Santa Maria del Cedro

Verbicaro

Sub Area 3

Orsomarso

Papasidero

San Nicola Arcella

Santa Domenica Talao

Scalea

Sub Area 4

Aieta

Praia a Mare

Tortora